

Provincia di Treviso

## ORDINANZA N. 38 DEL 07/10/2021

Settore proponente: 6^ AREA - COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

OGGETTO:

MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CENTRI ABITATI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DURANTE IL PERIODO INVERNALE FINO AL 30 APRILE 2022

## IL SINDACO

#### IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni geografiche e climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 g/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni:
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie:
- in data 08/03/2021 è stato superato il limite di n. 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero di 50 μg/m3 delle polveri PM10 nella stazione di monitoraggio di Treviso Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per i Comuni dell'Agglomerato di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Urbano);

### PRESO ATTO CHE:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. n155 del 13/08/2010, evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell'aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con D.G.R n. 2013 del 23/10/2012 ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, da cui risulta che il Comune di Ponzano Veneto è inserito nell'Agglomerato di Treviso IT0509, costituito da un'area urbana principale (Treviso) e l'insieme dei dodici comuni contermini (Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco), con popolazione complessiva superiore a 250.000 abitanti;



## Provincia di Treviso

- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto ARPAV conduce da diversi anni il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel particolato PM10 e PM2, 5 le maggiori criticità, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50 µg/m³) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dalla normativa per gli anni 2015 e 2016 e 2017;

## PRESO ATTO, altresì, che la Regione Veneto ha approvato:

- con D.G.R. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di
  misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano", stipulato in data 09/06/2017 tra il
  Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che individua gli
  interventi comuni da attuare entro il 1 ottobre 2018, nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa
  e agricoltura;
- con D.G.R. n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con D.G.R. n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155" dove il Comune di Povegliano risulta inserito nella zona di pianura 1T0522;
- con D.G.R. n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con D.G.R. n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

TENUTO CONTO del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

### CONSIDERATO CHE:

- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)Pirene permangano come gli inquinati più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri sottili con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 μg/m³;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di previsione PM10" elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM10, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM10 al seguente indirizzo Internet: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe\_previsione\_PM10.php;

### CONSIDERATO, inoltre, che:

- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
- nei mezzi di trasporto pubblico devono essere rispettati i coefficienti di riempimento ridotti rispetto alla ordinaria capienza, come prescritto dalle normative per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;



## Provincia di Treviso

• in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio, dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

### PRESO ATTO che:

- con DGRV n. 1355 del 16/09/2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a seguito dell'intesa tra le Regioni firmatarie dell'Accordo di Bacino Padano, la Regione Veneto ha stabilito di posticipare il blocco dei veicoli diesel euro 4 previsto dall'1 ottobre 2020 all'1 gennaio 2021;
- con DGRV n. 1898 del 29/12/2020 la Regione Veneto ha stabilito di rimodulare all'11 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel;
- con Decreto n. 1 dell'08/01/2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato stabilito che "il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto, disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020, sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018";

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

#### **ORDINA**

1. l'istituzione del divieto di circolazione, fino al 17/12/2021 e dal 10/01/2022 al 30/04/2022,

in tutte le strade comunali, all'interno dei centri abitati, con esclusione delle strade della Zona Industriale a nord della S.P. 102 Postumia

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

## LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

## dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") (autovetture destinate al trasporto di persone e veicoli destinati al trasporto di merci), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0 e Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

Ai sensi del Decreto dell'Unità di Crisi regionale n. 1 dell'8/01/2021 a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018" è stabilito anche il blocco della circolazione degli autoveicoli diesel euro 4, disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020.

## LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO

## dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;



## Provincia di Treviso

- b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 e **Euro4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c. autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate
  a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti
  pubblici;
- d. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 ed Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

### LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO

### dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed **Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, ed **Euro4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c. autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d. **limitatamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30 veicoli (destinati al trasporto merci/ex promiscuo) di categoria N1, N2 e N3**, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- e. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 ed **Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

## 2. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

## Veicoli a basse emissioni

- a. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;

## Trasporti collettivi

- c. autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;

## Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni

- e. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- f. veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in



## Provincia di Treviso

grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;

- h. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;
- i. veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- j. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno:
- k. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 1. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- m. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- o. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- p. veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.

## Commercianti, trasporto merci, cantieri

- q. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Ponzano Veneto;
- r. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- s. tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;
- t. veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;
- u. veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;
- v. veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

### Targhe estere e turismo

- w. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- x. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

#### Revisioni

y. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

## Veicoli d'epoca di interesse storico e collezionistico



## Provincia di Treviso

- z. autoveicoli e motoveicoli d'epoca ai sensi dell'art 60 c. 3 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati muniti dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di competenza;
- aa. autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;

#### Lavoratori e turnisti

bb. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

#### Cerimonie

cc. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

#### ISEE ed età

- dd. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- ee. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

### **Emergenze**

- ff. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- gg. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

### **ORDINA**

#### altresì

- 3. di estendere il blocco totale a tutte le autovetture durante le "Domeniche Ecologiche" previste durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza e stabilite dall'Amministrazione Comunale con successivo atto, salvo le esclusioni al divieto di cui al punto 2.;
- 4. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso dal Comando di Polizia Locale;
- 5. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- 6. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 7. la presente ordinanza, per le motivazioni enunciate in premessa, viene sospesa nel periodo natalizio, a decorrere dal 18/12/2021 sino a tutto il 09/01/2022;

## INVITA

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore in moto:

- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci.

## **AVVISA**



## Provincia di Treviso

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di  $50 \mu g/m3$ .

Livello allerta 2 (rossa): quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\_allerta\_PM10.php

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito Internet del Comune https://www.comuneponzanoveneto.it/ ed altri strumenti informativi, a seguito comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

In caso di cessazione in data antecedente al 30/04/2022 dello stato di emergenza per contagio da COVID-19, proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1/2018, il presente provvedimento verrà adeguato a quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano approvato con DGRV n. 238/2021 in ordine al blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4.

Il Comando di Polizia Locale potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo;
- che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
- di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo
  comunale e nelle bacheche comunali, nonché in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della
  sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
- alla Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera C.I.S.;
- alla Provincia di Treviso Settore Ambiente Pianificazione Territoriale T.T.Z.;
- al Prefetto, al Questore, alla Stazione dei Carabinieri di Paese;
- all'Azienda di trasporto pubblico;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
- ai Comuni contermini Agglomerato di Treviso IT0509;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

### DÁ INOLTRE AVVISO CHE



Provincia di Treviso

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)